

**CONVEGNO OICE – SOLE 24ORE/ EDILIZIA E TERRITORIO**

**Roma, giovedì 3 dicembre 2009**

**“OLTRE LE TARIFFE”**

CONS. GERARDO MASTRANDREA

CAPO UFFICIO LEGISLATIVO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Si manifesta apprezzamento per il contributo fornito con il documento predisposto da codesta Associazione che conferma la costante attenzione dell'OICE su tutte le problematiche inerenti i contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

Mi accingo a rappresentare la posizione dell'Amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento alle singole problematiche evidenziate nel documento.

**1- La qualificazione dei prestatori di servizi di ingegneria e di architettura**

L'introduzione, nell'ambito dell'affidamento dei contratti pubblici, di un sistema di qualificazione anche per i prestatori di servizi di ingegneria e di architettura, alla stregua degli esecutori dei lavori pubblici di importo superiore ai 150.000 euro, richiede un approfondimento a livello politico circa l'opportunità di assicurare, da un lato, la maggiore qualità possibile delle prestazioni relative ai contratti pubblici di servizi di ingegneria e di architettura, attraverso la presenza sul mercato di operatori economici in possesso di adeguata capacità tecnico-professionale, e, dall'altro, la semplificazione delle procedure che, nell'assetto normativo vigente in materia di contratti pubblici, prevede minori vincoli ed una disciplina più snella per i servizi e le forniture, rispetto ai lavori.

In ogni caso, l'eventuale introduzione di un sistema di qualificazione per la prestazione dei servizi di architettura e ingegneria potrà avvenire solo attraverso una norma primaria specifica di modifica al Codice dei contratti pubblici.

**2-Indicazione delle prestazioni richieste e determinazione dell'importo da porre a base di gara**

Voglio premettere che il terzo correttivo al Codice dei contratti (d.lgs. n. 152/2008) ha statuito la facoltatività per le stazioni appaltanti di determinare gli importi da porre a base d'asta per l'affidamenti di incarichi di progettazione sulla base del D.M. 4 aprile 2001, per adeguare le disposizioni in materia di contratti pubblici alla "liberalizzazione" delle tariffe professionali operata dal decreto "Bersani" (d.l. n. 223/2006) mediante l'abolizione dei minimi inderogabili. La Commissione europea aveva aperto procedura di infrazione comunitaria (n. 2005/4216) avente ad oggetto le tariffe professionali di architetti ed ingegneri, rilevando che la normativa nazionale, in quanto prevedeva minimi tariffari inderogabili, fosse in contrasto con i principi comunitari della libera concorrenza e della libera circolazione. La procedura di infrazione è stata archiviata in data 21.03.2007,

a seguito del decreto “Bersani”, che ha eliminato dall’ordinamento l’inderogabilità dei limiti minimi tariffari su cui poggiavano le osservazioni della Commissione. Appare quindi difficilmente percorribile la reintroduzione dei minimi inderogabili come richiesto, in più occasioni, da diverse associazioni di categoria.

Relativamente alla lamentata mancanza di chiarezza, a seguito delle modifiche legislative intervenute nel tempo, sul modo di determinare il corrispettivo della prestazione nei servizi di architettura e di ingegneria, si evidenzia che, in linea con quanto richiesto dall’OICE nel documento preparatorio dell’odierna tavola rotonda, nel condividere le esigenze di chiarezza e di corretto funzionamento del mercato, nello schema di regolamento di attuazione del codice dei contratti, è stato espressamente previsto, all’articolo 264, che nel bando di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura devono essere indicate le modalità di calcolo utilizzate dalla stazione appaltante per determinare il corrispettivo della prestazione posto a base di gara.

### **3-Ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa che privilegi la qualità (da valutare con ridotti margini di discrezionalità)**

Al riguardo, si evidenzia che nello schema di regolamento sono già presenti alcune disposizioni che rispondono alle esigenze manifestate dall’associazione ed in particolare:

- la previsione che l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria avvenga utilizzando unicamente il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- la previsione che, nell’ambito del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, agli elementi di tipo qualitativo che costituiscono l’offerta sia riconosciuto un valore ponderale maggiore rispetto all’elemento prezzo;
- è previsto, al fine di disincentivare ribassi troppo elevati, che l’attribuzione del punteggio all’elemento prezzo dell’offerta avviene mediante l’applicazione di formule che, pur garantendo l’attribuzione di punteggi maggiori in corrispondenza di ribassi maggiori, consentono di premiare meno, in proporzione, i ribassi molto elevati (allegato M dello schema di regolamento, riformulato sulla base delle osservazioni pervenute dall’OICE stesso).

### **4- Le “centrali territoriali di committenza”**

Al riguardo, il Codice dei contratti pubblici, all’art. 33 prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza nonché alle amministrazioni aggiudicatrici di affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai Provveditorati interregionali per le OO.PP. o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare, potendo rientrare tra dette funzioni anche la progettazione, o altri servizi di architettura e di ingegneria, da svolgere direttamente o da affidare all’esterno.

L’ipotesi di una previsione normativa in materia di ricorso alle centrali di committenza per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria deve comunque tenere conto dei profili

relativi all'autonomia degli enti territoriali e ai rapporti istituzionali tra Stato e Regioni; possono essere valutate, ad esempio, ipotesi di misure incentivanti per le stazioni appaltanti che si rivolgano alle centrali di committenza.

### **5-Congruità delle offerte**

La proposta volta a rendere obbligatoria la verifica dell'anomalia delle offerte nell'ambito dei servizi di architettura e di ingegneria, non sembra condivisibile in quanto verrebbe a contrastare con il principio di semplificazione e celerità del procedimento. In ogni caso, ai sensi dell'art. 86, co. 3, del Codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante, al di là dei casi previsti di presunta anomalia, può procedere ad effettuare la valutazione della congruità delle offerte che appaiano anormalmente basse e pertanto detta facoltà rientra nella discrezionalità della stazione appaltante.

### **6-Vincolo della Verifica del Progetto**

La nuova verifica del progetto per come prevista nello schema di regolamento, obbligatoria su ogni livello di progettazione, sarà un elemento determinante per assicurare la qualità del progetto. In particolare, l'attività di verifica dovrà svolgersi in parallelo e in contemporanea con l'attività di progettazione e non a conclusione della stessa quando il tema progettuale è già definito.